



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 31/05/2022

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20:30** si è riunito in seduta ORDINARIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione per il contagio da COVID-19, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Assente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 14

ASSENTI N. 3

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente, alle ore 22:01 il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b); - la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

RICORDATO CHE:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro

dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;

- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio

VISTA la deliberazione di ARERA del 18 gennaio n. 15/2022/R/RIF "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI";

DATO ATTO in particolare che, con il suddetto provvedimento, per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

CONSIDERATO che questo Comune a partire dalla data del 02/05/2022 ha individuato un nuovo gestore dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta e che quindi al momento ritiene di aderire allo **Schema Regolatorio 1**;

VISTO l'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito."*

RICHIAMATO altresì l'art. 3.2 dell'Allegato A (TQRIF) della medesima deliberazione secondo cui *“Entro il termine di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.”*

ATTESO che, come previsto dall'art. 1 dell'allegato A (TQRIF) alla suddetta deliberazione n. 15/2022 l'Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che, in Regione Lombardia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Comune e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

ESAMINATI:

- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il Gestore ECO S.E.I.B. s.r.l. con sede in via Generale Giuseppe Azzaro, 25, 97010 Giarratana, RG (P.IVA. 01438530881);
- il livello qualitativo previsto nella Carta della qualità vigente del Comune;

TENUTO CONTO che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 minimo, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza;

VISTI:

- Gli standard generali di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio, riportati nella Tabella 1 dell'Articolo 53.1 della deliberazione n. 15/2022;
- Gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio, indicati nella Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

RILEVATO CHE dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e dei relativi allegati non viene esclusa la successiva possibilità di modificare lo Schema regolatorio adottato con il presente atto, in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio “periodo di riferimento 2023/2025”;

RAVVISATA la necessità di procedere in merito, individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023/2025) lo Schema Regolatorio I;

RITENUTA la competenza in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere e) e b), del D.lgs. n. 267/2000, considerato che la decisione da assumere riguarda l'organizzazione di un servizio pubblico e riveste altresì una valenza programmatica;

VISTO il parere del responsabile del servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.

Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

VISTO il parere del responsabile del servizio Ambiente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Per propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 3 astenuti (Ferrazzi, Riva e Gorone), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, ai sensi dell'art. 3.1 della deliberazione di ARERA n. 15/2022 "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI", gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, che dovranno essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello **Schema Regolatorio I**;
2. Di tener conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto 1), ai fini della determinazione dei componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2 nella stesura del PEF 2022/2025;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Gestore del servizio integrato rifiuti e agli uffici comunali interessati per i conseguenti adempimenti di propria competenza;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet;

Successivamente con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 3 astenuti (Ferrazzi, Riva e Gorone), palesemente espressi di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 considerata la necessità di determinare lo Schema Regolatorio nei termini previsti dalla norma



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA